



[Handwritten signature]

Vincentino

Napoli 21/06/2021

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

Codice della crisi
Della Impresa e

valutazione, le condizioni di

a4d5d

dice della crisi d'Impresa e
 Presidente del Tribunale
 Dott.ssa Elisabetta Garzo

Ritenuto che il ricorso presenta, allo stato e salva ogni ulteriore valutazione, le condizioni di ammissibilità previste dalla legge;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che l'OCC provveda alla comunicazione ai creditori prevista dall'art. 70, comma 1, entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione di questo provvedimento (i creditori, ai sensi del comma 2 della predetta norma, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, comunicheranno all'OCC un indirizzo di posta elettronica);

AVVERTE

che i creditori, ex art. 70, comma 3, CCII, nel termine di giorni 20 dal ricevimento della predetta comunicazione, potranno presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dall'OCC (l'indirizzo sarà indicato nella comunicazione);

DISPONE

che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, sentiti i debitori, riferisca al giudice, proponendo le eventuali notifiche che ritenga necessarie

SOSPENDE

vista l'istanza della ricorrente, le procedure esecutive pendenti nei confronti di parte ricorrente

DISPONE

Il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente.



Si comunichi al ricorrente ed all'OCC.

IL GIUDICE DELEGATO

Dottor Francesco Paolo Feo



PROPOSTA
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza



INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatore proponente
- 2- Presupposti per l'ammissibilità
- 3- Situazione familiare – Redditi personali e della famiglia – Stato di Insolvenza
- 4- Diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere le obbligazioni – Cause dell'indebitamento – Analisi del merito creditizio dei Finanziatori:
- 5- Atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni – Esposizione debitoria – Elenco beni / attività – Elenco dei Creditori;
- 6- Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
- 7- Proposta economico-finanziaria. Piano ristrutturazione del Debito
- 8- Fattibilità del piano di ristrutturazione del debito – determinazione valore di mercato - probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
- 9- Conclusioni
- 10- Documentazione depositata dal consumatore



I. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE

PROPONENTE

La sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] trovandosi nelle condizioni previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 83 del 17-06-2022 ed alla luce delle opportunità da esso concesso, intende presentare la

domanda di ristrutturazione dei debiti, per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

All'uopo ha conferito incarico ed è assistita e coadiuvata dal dr. Francesco Di Gennaro C.F. DGN FNC 71R25 F839T, Presidente della "Globo Utenti ADV" Associazione Nazionale Consumatori con sede legale in Pozzuoli (NA) alla via Provinciale Pianura, 4/5 Z.I. località San Martino, tel./fax 0818666064, mail info@globoutenti.it, PEC globoutenti@legalmail.it, nella qualità di ADVISOR, ove la proponente elegge domicilio.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dalla proponente, per la quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità della Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento così come disposto dal CCII.

L'art. 67 recita che *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento"*.

Ai fini del presente capo, si intende:

- per consumatore *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.*
- per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;"*
- per crisi *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*
- per insolvenza *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*

Ebbene, la sig.ra [REDACTED] e riveste la qualifica di consumatore, i debiti sono stati contratti quali persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale).



Si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in stato di insolvenza.

Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 69:

La proponente:

- non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In definitiva, la finalità del presente proposta è dimostrare che:

La proponente ha sia i requisiti oggettivi (stato di insolvenza) che quelli soggettivi (la proponente è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti.

La procedura è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti della proponente (meritevolezza).

3. SITUAZIONE FAMILIARE-REDDITI PERSONALI E DELLA FAMIGLIA-STATO DI INSOLVENZA

3.1 situazione familiare:

La sig.ra [REDACTED] attualmente vive con i genitori, il fratello e la figlia nata da precedente relazione.

Il nucleo familiare è così composto: (cfr. all. n. 2):

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

3.2 redditi personali e dei componenti dello stato di famiglia

Le entrate annue nette del proponente negli anni precedenti, dedotte dai CU (cfr. all. n.8), vengono riportate nella sottoscritta tabella:

La sig.ra [REDACTED] con contratto a tempo indeterminato e percepisce stipendio di circa €1.800,00.

Anno di riferimento	Reddito Netto Annuo	Reddito Netto Mensile/12 mensilità
CU 2022	€ 19.308,33	€ 1.609,02
CU 2023	€ 20.462,55	€ 1.705,21
CU 2024	€ 21.665,92	€ 1.805,49

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono indicati al netto di imposte e contributi.

La sig.ra [REDACTED] percepisce inoltre:

- Assegno unico di importo € 96,90.



3.3 Stato di insolvenza

Si precisa che all'interno del nucleo familiare, la sig. [REDACTED] si occupa della totalità delle spese che riguardano lei e la figlia, delle utenze luce/gas e di un importo di € 500.00 per il vitto generale, che versa alla madre.

Come emerge dall'elenco allegato, il nucleo familiare della sig.ra [REDACTED] sostiene le seguenti spese MENSILI:

Spese	Importo Mensile	Importo Annuo
Luce	80,00 €	960,00 €
Gas	70,00 €	840,00 €
Telefono	30,00 €	360,00 €
Telefoni Mobili	25,00 €	300,00 €
Tari	35,00 €	420,00 €
Bollo Auto	13,00 €	156,00 €
Assicurazione Auto	60,00 €	720,00 €
Vitto/Alimenti	500,00 €	6.000,00 €
Cura della persona e della casa	250,00 €	3.000,00 €
Spostamenti	200,00 €	2.400,00 €
Totale	€ 1.263,00	€ 15.156,00

L'importo mensile per il mantenimento del nucleo familiare non è inferiore ad € 1.263,00

L'importo mensile per il mantenimento del nucleo familiare nella misura di € 1.263,00 appare congruo, comprensivo anche di un quantum per eventuali sopraggiunte spese:

- rispetto alla media ISTAT rilevata, considerato che dalla consultazione della banca dati ISTAT, si è accertato che l'Istituto nell'ultimo comunicato del 09/06/2022 ha rilevato che nel 2021 la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia composta da 2 persone è di € 2.450,51;

Di conseguenza gli importi mensili per il mantenimento di entrambi i nuclei risultano congrui:

- rispetto a quanto previsto dal Decreto Aiuti Bis convertito in Legge, che in tema di limite entro cui vige il divieto di pignoramento delle pensioni, ha elevato lo stesso da € 750,00 a 1.000,00 euro;
- tenuto conto che, nel corso dell'anno 2022, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, i prezzi dei prodotti energetici, dei carburanti, dei generi alimentari e dei beni in generale, è notevolmente aumentato. L'Associazione "Altroconsumo", attraverso la rilevazione prezzi fornita da IRI, ha monitorato i prezzi - praticati da Ipermercati, Supermercati e Discount - di 8 categorie di prodotti alimentari (olio di semi di girasole, farina 00, pasta, olio extravergine, zucchero, caffè, latte e passata di pomodoro) e di 2 prodotti del settore ortofrutticolo (zucchine e banane), confrontandoli con quelli del mese e dell'anno precedente. I dati rilevati evidenziano che i prodotti sugli scaffali hanno subito un aumento medio del prezzo di vendita del 20% in più rispetto all'anno 2021. Pertanto, la spesa media mensile delle famiglie italiane è cresciuta notevolmente rispetto all'anno 2021.
- rispetto all'art. 283 comma 2 ccii, la spesa media è di € 1.268,59.

A detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute dovute agli impegni finanziari assunti, come di seguito indicate in ordine cronologico:

1. Amco SPA cessionaria della MPS SPA per scoperto del CC n. xxxxxxxxx. Come da precisazione al gestore il debito residuo è pari ad € 6.576,94.



2. Cherry Bank SPA cessionaria della Findomestic Banca SPA. Il prestito personale fu sottoscritto per aiutare l'ex compagno, [REDACTED] ad aprire l'attività di ristorazione. A seguito del mancato pagamento il credito è stato ceduto alla Cherry Bank SPA che ha provveduto a notificare D.I. n. 550/2024 emesso in data 29-01-2024 seguito da atto di precetto e pignoramento presso terzi. Attualmente è in essere accantonamento. Udienza di assegnazione fissata per il 21-03-2025 RGE n. [REDACTED]. Somme precettata € 24.596,58;
3. Ifis NPL Investing SPA, cessionaria della Neos Banca SPA. Il prestito con la Neos fu sottoscritto per acquisto auto, quella che tutt'ora possiede la sig.ra [REDACTED]. A seguito del mancato pagamento per i motivi sotto riportati, il credito è stato ceduto alla Ifis NPL Investing SPA che ha provveduto a notificare Decreto ingiuntivo n. 13026-2023 e successivamente ha notificato atto di precetto ed atto di pignoramento. Udienza per assegnazione fissata per il 21-05-2025 RGE n. [REDACTED]. Debito residuo come da atto di precetto € 6.449,87; Si precisa che nel tempo la sig.ra [REDACTED] ha sottoscritto vari piani di rientro anche con cambiali tutte pagate;
4. CQS n. 23072257 sottoscritta il 16-05-2024 con Unicredit. Importo finanziato € 24.232,56 da restituire in 120 rate da € 278,00. Debito residuo pari ad € 30.580,00. Cessione sottoscritta per estinguere la cessione precedente con la Sigla Credit SRL. Importo per estinzione € 2.827,34. L'importo restante era per proposta di saldo e stralcio con la Cherry Bank SP cessionaria della Findomestic Banca SPA e con la Ifis NPL Investing cessionaria della società Neos Banca SPA:

Rapporto Finanziario	Data di stipula	Importo Finanziato	Durata (mesi)	Rata Mensile	Debito Residuo
Amco SPA					€ 6.576,94
Pignoramento - Cherry Bank				€ 325,47	€ 24.596,58
Pignoramento - Ifis					€ 6.449,87
CQS - Unicredit	06-2024	€ 24.232,56	120	€ 278,00	€ 30.580,00
Totale				€ 603,47	€ 68.203,39

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI/ANNUALE SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Descrizione	Uscite Mensili	Entrate Mensili	Uscite Annuali	Entrate Annuali
Impegni Finanziari	€ 603,47		€ 7.241,64	€ 0,00
Spese Mensili Medie	€ 1.263,00		€ 15.156,00	€ 0,00
Entrate da Stipendio		€ 1.800,00	€ 0,00	€ 21.665,92
Totale	€ 1.866,47	€ 1.800,00	€ 22.397,64	€ 21.665,92
Squilibrio	Mensile	-€ 66,47	Annuale	-€ 731,72

Pertanto, atteso che per il fabbisogno, comprese le spese per gli impegni finanziari, è necessaria una somma minima non inferiore a €1.866,47 e che l'importo della retribuzione mensile della proponente risultava essere pari a circa € 1.800,00 vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento dei creditori (stato di insolvenza).

4. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI – CAUSE DELL'INDEBITAMENTO – ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO DEI FINANZIATORI;



L'art. 69 C.C.I.A.A. prevede al comma 2 che il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione del debito se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il testo dell'art. 9 intitolato "Sovraindebitamento" della legge delega 155/17 prevedeva al comma 1: "Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai sensi principi e criteri direttivi... f)precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata".

La relazione illustrativa al D.Lgs. di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, prevede sotto la rubrica "La procedura di sovraindebitamento", che: "La revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, quale attualmente prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, si rende necessaria per un duplice ordine di motivi. Anzitutto perché occorre armonizzarla con le modifiche che s'intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell'insolvenza e della crisi di impresa, nell'ottica, già ripetutamente richiamata, di una rivisitazione sistematica della complessiva disciplina, attualmente frammentaria e disorganica, che regola il fenomeno dell'insolvenza. Anche la regolazione del sovraindebitamento dovrebbe perciò rispondere a criteri generali il più possibile comuni alle altre procedure liquidatorie e conservative: ed è quindi necessario che essa faccia riferimento, come tutte le altre, ad un nucleo essenziale e comune di regole generali, da cui differenziarsi solo per gli aspetti che richiedono un indispensabile adattamento alle peculiarità della fattispecie; la scelta di predisporre un unico testo normativo, contenente tutte le discipline regolative della crisi e dell'insolvenza, richiede anche qui un'inevitabile opera di coordinamento. In secondo luogo, la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia. Data per presupposta l'esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l'attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali. Infine, **si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura.** In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel **consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.** In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della



contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura). Al fine di contemperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile). Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione)".

La nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria e di poter rientrare nel mercato e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite lo svolgimento, in modo ragionevole, della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta".

Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative:

-sul piano soggettivo la mala fede, la colpa grave o il compimento di atti di frode;

-sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione.

L'analisi della disposizione e, in particolare, del contenuto del potere di verifica del giudice deve essere svolta tramite l'esame dell'art. 68 co. 2 C.C.I.I. secondo cui la relazione dell'OCC deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Quindi il legislatore ha indicato:

1) come elementi dell'istruttoria in base ai quali il giudice esercita il potere di controllo sull'autonomia privata:

--le cause dell'indebitamento. La disposizione di cui all'art. 68 co. 2 C.C.I.I., quindi, sottopone alla valutazione del giudice l'esame delle ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento:

--la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni. Con la locuzione diligenza il legislatore ha fatto riferimento a regole di cautela parametricate alle condizioni soggettive e oggettive del consumatore;

--le ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

2) l'oggetto della valutazione del giudice

--concerne la ragionevolezza nell'esercizio dell'autonomia privata del ricorrente. Il giudizio sulla ragionevolezza implica la verifica se il consumatore nella stipula dei contratti di finanziamento: abbia agito per realizzare interessi di natura personale, interessi patrimoniali strumentali a esigenze personali ovvero per realizzare interessi voluttuari; programmato le modalità di pagamento della propria debitoria valutando le risorse patrimoniali, economiche e finanziarie disponibili, tenendo conto delle proprie esigenze di vita attuali e future, individuando le risorse necessarie per soddisfare le esigenze personali e familiari comparandole con il complessivo interesse dei creditori;

--se ha determinato colposamente il sovraindebitamento. Il legislatore prescrive: la colpa.

Il concetto di colpa deve essere valutato

-- in senso soggettivo quale dolo, quindi come previsione e volontà di determinare la situazione di sovraindebitamento: quale colpa, come prevedibilità, tenuto conto delle condizioni soggettive e oggettive del consumatore, della situazione di sovraindebitamento:



-- **in senso oggettivo.** La colpa in senso oggettivo deve essere intesa quale violazione delle regole cautelari nella "gestione" della propria situazione debitoria:

- il nesso causale tra la condotta del consumatore e il sovraindebitamento. In particolare, il legislatore utilizza la locuzione "determinato" per indicare una relazione eziologica tra la condotta del consumatore e la situazione di sovraindebitamento.

Il giudizio che il Tribunale deve svolgere è diretto, quindi, all'esame del complessivo svolgimento dell'autonomia negoziale da parte del consumatore tramite valutazione di elementi diversi e necessari a verificare l'esistenza della gravità della colpa. Si tratta in particolare di:

-elementi soggettivi afferenti alla sfera psichica del consumatore (dolo, prevedibilità):

-elementi oggettivi quali:

--gli interessi perseguiti con la stipula dei nuovi contratti di finanziamento;

--il rispetto regole cautelari nell'assunzione di nuove obbligazioni;

-- l'esistenza di un nesso eziologico determinante in relazione al sovraindebitamento;

-- le ragioni alla base dell'inadempimento di pregressi debiti e la relativa fondatezza.

Il giudizio di gravità della colpa deve essere escluso nel caso in cui si riscontri la prevalenza, nella valutazione comparativa, di uno dei seguenti elementi:

-- **il rispetto di regole cautelari;**

-- **se il comportamento del consumatore ha semplicemente concorso e, quindi, non è stato determinante, alla realizzazione della situazione del sovraindebitamento;**

-- **la natura degli interessi perseguiti tramite il ricorso ai contratti di finanziamento e al conseguente sovraindebitamento.** In particolare, se il consumatore ha stipulato i contratti di finanziamento per realizzare interessi personali, ovvero interessi patrimoniali strumentali alla realizzazione di interessi personali (es. acquisto di un'auto per svolgere la propria attività lavorativa etc.).

Nella fattispecie in esame si ritiene che non sussistano colpa grave, malafede o frode.

4.1 diligenza del consumatore e cause dell'indebitamento

"Tutto è cominciato nel 2008, sono passata da un ospedale all'altro fino a scoprire di avere un batterio (pseudomonas aeruginosa) che mi costringeva a lunghi ricoveri e terapie a base di broncoscopie e cicli di antibiotici.

Intanto, quello che era il mio compagno e papà di mia figlia che all'epoca aveva 3 anni, dopo aver contratto debiti per vari progetti mai portati a termine, è sparito, lasciandomi nel 2011 con molte cose da pagare.

Non ero in salute e questo mi ha fatto accumulare ritardi nei pagamenti delle varie rate, fino a decidere di sospenderle temporaneamente poiché mi risultava difficile pagarmi le cure e arrivare alla fine del mese.

Ho cercato di recuperare, pagando cambiali e bollettini alle varie agenzie di recupero crediti che mi assillavano al telefono e perfino sotto casa con insistenza, sono stati inutili anche i tentativi nel 2019 di saldare attraverso la legge del consumatore.

Richiesta respinta in periodo Covid.

Mi ritrovo oggi ad aver accumulato interessi troppo alti per poter assolvere ai miei obblighi, fino al giorno in cui mi è stato pignorato lo stipendio, questo evento mi ha fatto sprofondare nuovamente al periodo di ansie e depressione.



Ad oggi vivo con i miei genitori perché non posso permettermi una casa mia, contribuisco in famiglia pagando le utenze, facendo la spesa e contemporaneamente cresco mia figlia che studia. Non ho mai percepito sussidi da parte del padre."

Sig.ra

In definitiva, la sig.ra [REDACTED] **non ha generato il sovraindebitamento per colpa grave in quanto i problemi di salute e l'abbandono del compagno l'hanno messa in condizione di non poter assolvere i debiti.**

4.2 analisi del merito creditizio

Si ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. **Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del debitore non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per "atto in frode" si intende quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che il debitore, nell'accedere al credito, abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.**

Dall'altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."*

È prassi ormai consolidata da tempo per gli intermediari finanziari non verificano il merito creditizio e, abusando della loro posizione contrattuale dominante nei confronti di soggetti che si trovano "con le spalle al muro", fanno sottoscrivere qualunque modulistica al loro futuro cliente, senza dare alcuna spiegazione in merito, anche che non hanno altri impegni finanziari in corso.

Il comma 3 dell'art. 68 CCII prevede espressamente che la Relazione dell'Organismo debba contenere l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Queste previsioni identificano una responsabilità del finanziatore con riflessi diretti sulla meritevolezza del consumatore.

Ed infatti alcune recentissime decisioni del Tribunale di Napoli, applicando le disposizioni contenute nel Codice dell'Insolvenza e richiamando l'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, hanno concluso per l'assenza di colpa del consumatore che ha fatto affidamento sulle capacità e conoscenze del suo finanziatore, che era ben in grado di



conoscere il suo merito creditizio e dunque di rifiutare un finanziamento se questo non era proporzionato alle capacità patrimoniali del richiedente.

Sul punto si rammenta: Tribunale Napoli, 27 ottobre 2020. Est. Graziano

<<...il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario. Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio ... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente >>

Inoltre, L'art. 69 secondo comma recita: "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

Sul punto il Tribunale di Napoli Nord con provvedimento del 16-03-2021 G.D. dott. Rabuano, ha dichiarato inammissibile l'opposizione del creditore che non ha dimostrato di:

- aver colpevolmente determinato la situazione di indebitamento;
- o il suo aggravamento;
- o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB.

È quindi indubbio che le disposizioni afferenti alla legge del sovraindebitamento devono essere lette in modo coordinato con l'art 124 bis co. 1 TUB.

Di seguito viene riportato analisi del merito creditizio:

L'art. 68 3 comma sancisce che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore ai fini della concessione del finanziamento, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"):

Gli elementi da considerare, in ossequio all'art. 68, comma 3 secondo capoverso, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;

nel caso di specie:

ANNO DI RIFERIMENTO	2024
PENSIONE SOCIALE	€ 534.41



- scala di equivalenza ISEE, pari a:

N. NUCLEO FAMILIARE	1	2	3	4	5
PARAMETRO	1	1,57	2,04	2,46	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

- 1) Schema andamento del reddito disponibile dopo il Prestito Personale n. 20049082571317 con Findomestic Banca SPA della sig.ra [REDACTED] sottoscritto il 09-11-2009 per € 24.232,56:

(A) Assegno sociale anno	€ 409,05
Componenti nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012	2,24
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.305,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 916,27
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 0,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 388,73
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso	€ 328,40
(I) reddito disponibile dopo erogazione del Prestito Personale con Findomestic Banca SPA	€ 60,33

Si evidenzia che la Findomestic Banca SPA ha erogato il Prestito Personale il 09-11-2009 rispettando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

- 2) Schema andamento del reddito disponibile dopo il Finanziamento n. 06155418 con Neos Finance della sig.ra [REDACTED] sottoscritto il 30-09-2010 per € 9.250,00:

(A) Assegno sociale anno	€ 411,53
Componenti nucleo familiare	3



(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012	2,24
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.400,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 921,83
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti - Prestito Personale n. 20049082571317 con Findomestic Banca SPA	€ 328,40
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 149,77
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso	€ 154,50
(I) reddito disponibile dopo erogazione del Finanziamento con Neos Banca SPA	-€ 4,73

Si evidenzia che la Neos Finance SPA ha erogato il Finanziamento il 30-09-2010 violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)*

- 3) Schema andamento del reddito disponibile dopo la CQS n. 23072257 con Unicredit Banca SPA della sig.ra [REDACTED] sottoscritto il 06-2024 per € 24.232,56:

(A) Assegno sociale anno	€ 534,41
Componenti nucleo familiare	2
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012	1,57
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.394,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 839,02
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 0,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 554,98
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso	€ 278,00
(I) reddito disponibile dopo erogazione del *tipo di debito* con *banca/finanziaria*	€ 276,98

Si evidenzia che la Unicredit Banca ha erogato la CQS il 06-2024 rispettando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA ED ELENCO DEI CREDITORI – ELENCO BENI ATTIVITA'

5.1 atti straordinaria amministrazione

Come da autocertificazione allegata, la sig.ra [REDACTED] non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni.

5.2 Esposizione debitoria ed elenco creditori

ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA AL febbraio 2025

Rapporto Finanziario	Data di stipula	Privilegiato	Chirografo	Debito Residuo
ADER Napoli		€ 1.628,62	€ 1.587,48	€ 3.216,10
Regione Campania - Bollo Auto		€ 1.177,42		€ 1.177,42
AMCO SPA			€ 6.576,94	€ 6.576,94
Pignoramento - Cherry Bank			€ 24.596,58	€ 24.596,58
Pignoramento - Ifis			€ 6.449,87	€ 6.449,87
CQS - Unicredit			€ 30.580,00	€ 30.580,00
Totale		€ 2.806,04	€ 69.790,87	€ 72.596,91



Dettaglio ADER

N. Documento	Ente Creditore	Da Pagare	Privilegio	Chirografo
7120110248613810000	REGIONE CAMPANIA AREA GENERALE COORD.	276.35	€ 276.35	
7120120161884820000	COMUNE DI NAPOLI - DIPARTIMENTO TRIBUTI	318.15		318.15
7120130049301730000	REGIONE CAMPANIA AREA GENERALE COORD.	276.35	276.35	
7120140087164740000	REGIONE CAMPANIA AREA GENERALE COORD.	322.54	322.54	
7120150051855950000	REGIONE CAMPANIA AREA GENERALE COORD.	503.57	503.57	
7120160119164380000	REGIONE CAMPANIA AREA GENERALE COORD.	249.81	249.81	
7120220087134670000	COMUNE DI NAPOLI - DIPARTIMENTO TRIBUTI	1.269.33		1.269.33
TOTALE		€ 3.216,10	€ 1.628,62	€ 1.587,48

Totale complessivo esposizione debitoria al febbraio 2025 è € 72.596,91.

5.3 Elenco beni ed attività

La sig.ra

- È proprietario di autovettura Chevrolet targata immatricolata il 30-09-2010 acquistata il 03-09-2010 del valore commerciale di € 1.500.00;
- È titolare della PostePay Evolution n. *****1035 su cui viene accreditato lo stipendio.

ATTIVO		PASSIVO
Autovettura Chevrolet targata	€ 1.500.00	
TOTALE	€ 1.500,00	€ 72.596,91

6. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI – ATTI DEI CREDITORI

- Pignoramento Presso Terzi per conto di IFIS NPL Investing S.p.A., quale cessionaria di Neos Banca S.p.A. nei confronti di seguito del decreto ingiuntivo n. notificato il 29-12-2023 e successivo atto di precetto del 03-06-2024;
- Pignoramento Presso Terzi per conto di Cherry Bank S.p.A. quale cessionaria di Findomestic Banca S.p.A. nei confronti di notificato il 20-06-2024, con iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Napoli al n. udienza fissata al 31-03-2025. Preceduto da Atto di Precetto notificato il 09-05-2024.

7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – COSTI PRESUNTI DELLA PROCEDURA - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Alla luce di tutto quanto esposto, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, l'istante propone una riformulazione della propria posizione sulla scorta del seguente Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, con creazione di classi di creditori.



- Creditori in prededuzione nati dalla seguente procedura:
 - A. Compenso OCC come da preventivo accettato € 3.417,22 (Iva ed accessori inclusi);
 - B. Compreso assistenza tecnica di parte come da incarico € 3.333,33 (Iva ed accessori inclusi).

CREDITORI PRIVILEGIATI

- 1) Il **Credito privilegiato** di € 2.806,04 rappresentato da ADER Napoli e da Regione Campania sarà soddisfatto per il 100,00%

CREDITORI CHIROGRAFARI

- 2) Il **Credito chirografo** di € 69.790,87 rappresentato ADER Napoli Chirografo, Amco SPA, Cherry Bank SPA, Ifis NPL Investing SPA e Unicredit SPA, sarà soddisfatto per il 40,00% per un totale di € 27.916,34.

- **costi presunti della procedura:**

L'art. 6 CCII detta le regole della prededucibilità dei crediti:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

Pertanto i compensi dell'OCC, come da preventivo sottoscritto allegato, sono pari ad € 3.417,22 Iva ed accessori inclusi che saranno versate in prededuzione al 30% (€ 1.025,16) e la restante parte con accantonamento mensile.

I compensi dell'assistenza tecnica di parte pari ad € 3.333,33 (Iva ed accessori inclusi) sono da suddividersi in 75% (€ 2.500,00) in prededuzione e 25% (833,33) in privilegio. A condizione che il piano di ristrutturazione dei debiti venga omologato.

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Rapporto Finanziario	Debito Residuo	Rientro	Riduzione	%Soddisfazione
OCC	€ 3.417,22	€ 3.417,22	€ 0,00	100,00%
Consulenza Tecnica di parte	€ 3.333,33	€ 3.333,33	€ 0,00	100,00%
ADER Napoli privilegiato	€ 1.628,62	€ 1.628,62	€ 0,00	100,00%
Regione Campania - Bollo Auto	€ 1.177,42	€ 1.177,42	€ 0,00	100,00%
ADER Napoli Chirografo	€ 1.587,48	€ 635,00	€ 952,48	40,00%
Amco SPA	€ 6.576,94	€ 2.630,77	€ 3.946,17	40,00%
Pignoramento - Cherry Bank	€ 24.596,58	€ 9.838,63	€ 14.757,95	40,00%
Pignoramento - Ifis	€ 6.449,87	€ 2.579,94	€ 3.869,93	40,00%
CQS - Unicredit	€ 30.580,00	€ 12.232,00	€ 18.348,00	40,00%
Totale	€ 79.347,46	€ 37.472,93	€ 41.874,53	

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: € 37.472,93

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: € 20.000,00 in un'unica soluzione ed il restante importo di € 17.472,93 in 48 rate da € 364,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE CREDITORI: 4 anni (48 mesi)

Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute al febbraio 2025



Rapporto Finanziario	Debito residuo	PEC Creditori
OCC	€ 3.417,22	occsangiorgiocremano@pec.presidiumdebitores.it
Consulenza Tecnica di parte	€ 3.333,33	dr.f.digennaro@pec.it
ADER Napoli	€ 3.216,10	protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it
Regione Campania	€ 1.177,42	urp@pec.regione.campania.it
Amco SPA	€ 6.576,94	amco@pec.amco.it
Cherry Bank SPA	€ 24.596,58	cherrybank@pec.cherrybank.it
Ifis NPL Investings SPA	€ 6.449,87	ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it
Unicredit Banca SPA	€ 30.580,00	comunicazioni@pec.unicredit.eu



Dettaglio degli importi da pagare e la durata per ogni singolo creditore:

Rapporto Finanziario	Importo	Rata	N. rata/Importo rata	Totale
OCC (30%)	€ 1.025,16	Rata n. 0	N. 1 X € 1.025,16	€ 1.025,16
Consulenza Tecnica di parte	€ 2.500,00	Rata n. 0	N. 1 X € 2.500,00	€ 2.500,00
ADER Napoli privilegiato	€ 1.628,62	Rata n. 0	N. 1 X € 1.628,62	€ 1.628,68
Regione Campania Bollo Auto	€ 1.177,42	Rata n. 0	N. 1 X € 1.177,42	€ 1.177,42
Consulenza Tecnica Privilegio	€ 833,00	Rata n. 0	N. 1 X € 833,00	€ 833,00
ADER Napoli Chirografo	€ 635,00	Rata n. 0 Dalla rata n. 1 alla rata n. 48	N. 1 X € 291,97 N. 48 X € 7,14	€ 291,97 € 343,03 € 635,00
Amco SPA	€ 2.630,77	Rata n. 0 Dalla rata n. 1 alla rata n. 48	N. 1 X € 1.209,62 N. 48 X € 29,60	€ 1.209,62 € 1.421,15 € 2.630,77
Pignoramento - Cherry Bank	€ 9.838,63	Rata n. 0 Dalla rata n. 1 alla rata n. 48	N. 1 X € 4.523,76 N. 48 X € 110,72	€ 4.523,76 € 5.314,87 € 9.838,63
Pignoramento - Ifis	€ 2.579,94	Rata n. 0 Dalla rata n. 1 alla rata n. 48	N. 1 X € 1.186,24 N. 48 X € 29,03	€ 1.186,24 € 1.393,70 € 2.579,94
CQS - Unicredit	€ 12.232,00	Rata n. 0 Dalla rata n. 1 alla rata n. 48	N. 1 X € 5.624,22 N. 48 X € 137,66	€ 5.624,22 € 6.607,78 € 12.232,00
Compenso OCC in accantonamento e liquidato come da art. 71 comma 4	€ 2.392,00	Dalla rata n. 1 alla rata n. 48	N. 48 X € 49,83	€ 2.392,00
TOTALE	€ 37.472,93			€ 37.472,93

*la differenza di € 1,47 è dovuta agli arrotondamenti



8. Fattibilità del piano di ristrutturazione del debito – determinazione valore di mercato - probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

8.1 Fattibilità

Attualmente le entrate nette mensile del proponente sono costituite:

- stipendio quale dipendente della società [REDACTED] con stipendio medio di € 1.800,00 circa (su 12 mensilità);

Le spese mensili dichiarate sono pari ad € 1.263,00;

La rata prevista di € 364,00 per la Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore proposta, risulta essere fattibile e sostenibile.

8.2 Alternativa liquidatoria

Ai sensi dell'art. 268 CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al Tribunale l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Il comma 4 recita: *Non sono compresi nella liquidazione:*

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;*
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;*
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.*

Ebbene, come evidenziato nei paragrafi precedenti, il patrimonio attivo del debitore è così composto:

ATTIVO	
Autovettura Chevrolet targata [REDACTED]	€ 1.500,00
TOTALE	€ 1.500,00

Per quanto attiene al bene mobile di proprietà, lo stesso ha un valore commerciale irrisorio visto che si tratta di un'autovettura con più di 10 anni di vita.

I creditori, pertanto, potrebbero aggredire lo stipendio della sig.ra [REDACTED] mediante un pignoramento presso terzi: in tal caso occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Insomma, i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento dello stipendio. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nell'accordo viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i crediti



vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà.

Bisogna tenere presente, inoltre, che sullo stipendio della sig.ra [REDACTED] sono già in essere una cessione del quinto ed un'accantonamento per un pignoramento, tanto che la stessa percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.300,00. In considerazione di quanto esposto è evidente che una procedura esecutiva mobiliare sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi.

9. CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza della sig.ra [REDACTED] rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che lo stesso debitore ha formulato allo scrivente.

Pozzuoli, 10-02-2025

Per delega e ratifica

[REDACTED]

Il Consulente Tecnico di Parte

Dr. Francesco Di Gennaro

[Handwritten signature]

10. Documentazione depositata

Il consumatore deposita in allegato al presente piano la seguente documentazione:

1. Documenti di riconoscimento in testa al ricorrente;
2. Certificati: contestuale – anagrafico di matrimonio, residenza, stato di famiglia;
3. Fattura utenza domicilio (centro interessi art. 2, comma 1 lettera m);
4. anagrafe cassetto fiscale;
5. Visure catastali analitiche e sintetiche;
6. Centrale Rischi della Banca d'Italia;
7. Crif e CTC;
8. C.U. 2022-2023-2024;
9. Buste Paga;
10. estratto previdenziale INPS;
11. estratto ADER;
12. visura nazionale inesistenza terreni e fabbricati;
13. Visure Pra;
14. elenco creditori;
15. autocertificazioni atti di straordinaria amministrazione ultimi 5 anni;
16. contratti ed atti dei creditori
17. Elenco spese mensili ricorrenti;



- 18. Inventario dei beni;
- 19. atto notorio carichi pendenti;
- 20. preventivo ed accettazione OCC;
- 21. estratto conto;

